



TRIBUNALE DI ROVIGO

Il Giudice dott.ssa Benedetta Barbera,
ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 14-*quinquies* L. 3/2012

Considerato che in data 29.10.2021 la Sig.ra Roberta Cappato (C.F. CPP RRT 66D61 H620W), residente in Rovigo (RO), via Sant'Antonio n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv.to Daniele Restori, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma (PR), viale Fratti n. 7, ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 14 *ter* L. n. 3/2012, corredato dalla relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni dell'organismo di composizione della crisi Dr. Andrea Denti;

ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito, essendo l'istante residente a Rovigo (RO);
considerato che dal ricorso e dalla relazione dell'O.C.C. emerge lo stato di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 6, comma 2 lett. a), L. n. 3/2012 ovvero una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;

rilevato che le cause del sovraindebitamento sono da ricondursi ad una serie di circostanze (le ingenti spese legali sostenute per addivenire alla separazione e al divorzio, il mantenimento in via esclusiva del figlio Nicolò fino al 1997, quando ha contratto il secondo matrimonio, il fatto di aver dovuto aiutare finanziariamente i genitori nella sistemazione dell'immobile collegato all'abitazione dei genitori in cui attualmente vive) che hanno portato la ricorrente ad un progressivo ricorso al credito, senza che ad esso corrispondesse un'adeguata capacità patrimoniale/reddituale;

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2 in quanto il ricorrente:

- a)** non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui al capo II della L. 3/2012;
- b) e c)** non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al summenzionato capo della L. 3/2012, né di conseguenza ha subito i provvedimenti di cui alla lett. c) della predetta norma;
- d)** ha fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale, come attestato dall'O.C.C., che ne ha altresì evidenziato l'attendibilità (cfr. relazione in atti);

rilevato che in merito al punto b) e c), su richiesta del Giudice designato, la ricorrente ha prodotto, in data 18.01.2021, il decreto di estinzione del procedimento avanti al Tribunale di Rovigo (Accordo di

Composizione della Crisi - RG n. 3/2020), precisando che prima dell'udienza fissata per l'omologa dell'accordo, parte istante rinunciava alla proposta di accordo essendo venuto prematuramente a mancare un assuntore (padre della ricorrente) e di conseguenza la convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria. Pertanto, aderendo all'orientamento giurisprudenziale, ricordato da parte ricorrente (sul punto cfr. Tribunale di Mantova RG. n. 7/2021, Cass. 26-11-2018 n. 30534) deve ritenersi consentita la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 7, comma 2, lett. b), operando tale termine preclusivo nella sola ipotesi (non verificatasi nel caso in esame) che il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura;

verificato che il professionista delegato ha accertato che il complessivo ammontare dei debiti è pari ad euro 178.759,00;

dato atto che l'attivo patrimoniale liquidabile della ricorrente è composto:

- Beni immobili:

- I. (quota $\frac{1}{2}$) di un immobile sito in Rovigo (RO), via Sant'Antonio n. 8, Foglio Catastale n. 3, particella n. 76 sub. 1, per un valore stimato in € 38.500,00 (cfr. pag. n. 8 rel. part. e doc. n. 9);
- II. (quota $\frac{1}{4}$) di un immobile sito in Rovigo, via Sant'Antonio n. 10, Foglio catastale n. 3, particella n. 29;
- III. (quota $\frac{1}{4}$) di un immobile sito in Rovigo via Sant'Antonio, 10, Foglio catastale 3, particella n. 77 sub 3;
- IV. (quota $\frac{1}{4}$) di un immobile sito in Rovigo via Sant'Antonio n. 10, Foglio catastale 3, particella 77 sub 1;

In particolare, l'immobile 1 è libero da ipoteca, mentre gli immobili 2, 3, 4 sono soggetti ad ipoteca di UNICREDIT, inoltre, la ricorrente ha riferito che quest'ultimi tre immobili essendo gemelli del primo immobile, in quanto frutto di una divisione di un unico immobile dal quale sono stati ricavati due immobili pressoché identici, hanno il medesimo valore immobiliare (cfr. relazione OCC).

L'OCC ha riferito nella propria relazione che i beni immobili di proprietà con le già menzionate percentuali hanno un valore immobiliare pari ad € 28.875,00.

- Beni mobili:

- I. Autoveicolo FIAT IDEA, TG. CK785AP, immatricolata nell'agosto 2004 valore di mercato € 250,00; in merito a tale bene, l'OCC ha rilevato che, stante la data di immatricolazione del suddetto bene, in caso di esecuzione forzata, il ricavato della vendita sarebbe di scarso valore ed influente ai fini della complessiva estinzione della posizione debitoria;
- II. Conto corrente UNICREDIT, con saldo di € 706,79 al 30.09.2021;

- Quota parte dello stipendio:

I. stipendio percepito dalla ricorrente (dipendente presso l'Azienda ULSS n. 5 Polesana), pari ed euro 1.960,84 netti mensili, detratto quanto necessario al proprio mantenimento;
rilevato, infine, che la ricorrente ha precisato, ai sensi dell'art. 9 co. 2, le spese necessarie per il proprio sostentamento, pari ed euro 1.660,00;
visto l'art. 14 *quinquies* L. 3/2012

P.Q.M.

- **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di ROBERTA CAPPATO;
- **NOMINA** Liquidatore, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* e ss. L. 3/2012, il Dr. ANDREA DENTI e dispone che il Liquidatore accenda un conto ove vengano depositate le somme incassate dalla ricorrente a qualsiasi altro titolo per tutta la durata della procedura;
- **DISPONE** che, sino alla chiusura della procedura non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
- **STABILISCE**, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* comma 2, lett. C) L. 3/12, la pubblicazione del decreto, per una sola volta, per estratto sul quotidiano "Il Gazzettino di Rovigo" e nel sito "www.fallimentirovigo.com";
- **ORDINA** la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni immobili e mobili registrati intestati alla ricorrente;
- **ORDINA** a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- **FISSA**, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. B) il limite di quanto occorre al ricorrente per il mantenimento dei propri bisogni in € 1660,00 mensili, sicché il residuo importo derivante dai redditi della ricorrente dovrà essere messo a disposizione della procedura per tutta la sua durata;
- **SUBORDINA** l'efficacia del presente decreto al versamento da parte della ricorrente nel conto corrente della procedura di un fondo spese di € 900,00.

Si precisa che tale decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Si avvisa che, ai sensi degli artt. 14-*quinquies* commi 1 e 10 comma 6 L. 3/2012, trovano applicazione gli artt. 737 ss. c.p.c. e, di conseguenza, avverso tale decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Rovigo, 22/01/2022

Il Giudice Designato
(dott.ssa *Benedetta Barbera*)